



CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

UFFICIO DEL CONSEGNETARIO

✉ Piazza Repubblica, 18 - 09125 Cagliari

(Centralino) 070.60221 - (Economato) 070.60222321 - (Fax) 070.60222789

economato.ca.cagliari@giustizia.it

Determina N. 4

Codice di Trasparenza S.I.G.E.G. n. 4693/2023

Cagliari, 22. 05. 2023

Oggetto: FORNITURA DI N. 4 DISPOSITIVI CON FUNZIONI DI VIDEOREGISTRAZIONE DIGITALE PER LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI (C.D. RIFORMA CARTABIA) – CAP. 7211.02 – affidamento diretto sul Mepa alla ditta LUTECH S.P.A..

IL DIRIGENTE

VISTA la **L. 11 settembre 2020, n.120** – *Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n.76, recante Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*, così come modificata dalla L. 29 luglio 2021, n.108:

- art.1, comma 1, che prevede (in deroga all'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016) l'applicazione delle procedure di affidamento di servizi e forniture d'importo inferiore a € 139.000, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.
In tal caso, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di 2 mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento.
Il mancato rispetto del predetto termine, la mancata tempestiva stipulazione del contratto ed il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del RUP per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o causa di risoluzione del contratto per inadempimento, che dovrà essere dichiarata senza indugio dalla stazione appaltante e opera di diritto;
- art.1, comma 2, lett. a), che prevede l'applicazione dell'affidamento diretto per servizi e forniture d'importo inferiore a € 139.000;
In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'art.30 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.50;
- art.1, comma 4, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di non richiedere le garanzie provvisorie di cui all'art.93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, salvo che in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta: in tal caso, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo art.93;
- art.8, comma 1, lett. a) che prevede che è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art.32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art.80 del medesimo decreto legislativo nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; **quindi, il RUP può disporre che i lavori abbiano inizio e la fornitura venga eseguita subito dopo l'aggiudicazione e prima della effettuazione dei controlli previsti dal predetto art.80 e, conseguentemente, anche prima della**